

SCHEMA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PONT CANAVESE E PER LA CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "BRUNO COSTA LAIA", SITO IN PONT CANAVESE, VIA ROMA – PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA.

L'anno ... il giorno ... del mese di ... in Pont Canavese e nella Casa Comunale

TRA

Il Geom. Giuseppe Borgese, nato a ... il ..., Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Pont Canavese, Codice Fiscale n. ..., incaricato dal Sindaco con Decreto n. 13 del 22.12.2023, autorizzato a stipulare i contratti per le materie di competenza del proprio Ufficio, ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 37 dello Statuto del Comune, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 25.07.2019 n. 37 a nome, per conto e nell'interesse del Comune suddetto;

E

L'Associazione ..., con sede legale in ..., Codice Fiscale ..., rappresentata dal Sig./a ... nato/a a ..., il ..., residente a ..., C.F. ...,

in rappresentanza delle rispettive parti, Ente e Associazione, che dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni, nelle rispettive qualità, riguardanti la rappresentanza ed i poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto.

PREMESSO CHE

Con deliberazione della Giunta comunale n. ***** del ***** sono state approvate le linee di indirizzo per la concessione a terzi, attraverso una gara ad evidenza pubblica, dell'immobile di proprietà comunale, sito in via ******, denominato "Bruno Costa Laia".

Con determinazione dirigenziale n. ... del ... è stata avviata la procedura comparativa per la concessione dell'immobile.

Con determinazione dirigenziale n. ... del ..., sono stati approvati gli esiti della gara ed in conformità delle valutazioni della commissione giudicatrice è stata approvata la concessione a favore di ...

TUTTO CIÒ PREMESSO

Considerato e descritto e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Il Comune di Pont Canavese concede all'Associazione ..., che accetta, l'impianto sportivo "Bruno Costa Laia" di proprietà comunale, sito in Via Roma, alle condizioni qui di seguito integralmente riportate.

ART. 1 - FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

La concessione dell'Impianto Sportivo di cui sopra comporta non solo la diligente messa a servizio dei campi agli utenti, ma la più articolata e complessa promozione della pratica sportiva agonistica e non agonistica, compatibile con la vocazione dell' Impianto medesimo, in modo tale che il concessionario abbia non solo cura del bene in senso stretto e della sua fruizione da parte degli utenti, ma si ponga anche come soggetto attivo nella diffusione e concreta attuazione delle attività sportive svolte all'interno dell'Impianto.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto del presente Avviso è la Concessione a terzi dell'Impianto Sportivo "Bruno Costa Laia", bene di proprietà comunale appartenente al patrimonio immobiliare indisponibile, corredato dalle necessarie attrezzature.

La concessione non si configura come a rilevanza economica.

Caratteristiche della Struttura Immobiliare

La struttura affidata in concessione, è costituita da un immobile composto da:

Il fabbricato si trova in Via Roma , n. 46, Pont Canavese (TO).

Copia della documentazione relativa al progetto della struttura immobiliare, aggiornato allo stato di fatto, è disponibile e può essere visionata presso l'Ufficio Patrimonio del Comune.

ART. 3 - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE

Il concessionario dovrà assicurare l'utilizzo della struttura per lo svolgimento di attività sportiva e di promozione dello sport in generale.

E' quindi vietata, pena la risoluzione della concessione, ogni destinazione diversa della struttura in quanto non autorizzata dall'Amministrazione comunale.

Il concessionario svolgerà attività di pubblico interesse, secondo un uso ottimale delle strutture, in relazione ad attività di integrazione ed aggregazione sul territorio e ad attività con finalità di promozione sportiva e dell'esercizio fisico, privilegiando la massima fruizione possibile di fasce orarie e di giorni della settimana.

ART. 4 – CONTENUTO DELLA CONCESSIONE

In attuazione delle finalità su esposte il concessionario si impegna a realizzare la promozione e la divulgazione di attività sportive.

Il concessionario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente, deve procedere a suo carico all'assunzione del personale occorrente, assumendosene ogni responsabilità.

Il costo di tale personale, compreso ogni altro onere contributivo e fiscale previsto dalle norme vigenti è a carico del concessionario. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario.

Al personale impegnato in attività lavorative, assunto con un rapporto di lavoro dipendente, dovrà essere garantita, oltre alla copertura assicurativa, l'applicazione del CCNL di riferimento.

All'inizio della concessione, il concessionario deve comunicare all'Amministrazione comunale l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del Responsabile della struttura, nonché ogni variazione dei medesimi.

Il concedente si riserva la facoltà di eseguire in ogni momento azioni di vigilanza e controllo sull'immobile e le attrezzature date in concessione tramite propri servizi ovvero altre autorità competenti.

L'esecuzione della concessione non può essere sospesa o abbandonata per alcuna causa senza il preventivo

benessere dell'Amministrazione comunale, salvo impedimenti di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di un biennio, decorrente dal 1° Luglio 2024 e la stessa non si rinnova automaticamente. La concessione potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di 2 anni, nel caso in cui i progetti e le attività svolte siano valutati positivamente dall'Amministrazione ed in linea con quanto richiesto e indicato nella programmazione settimanale degli orari e nella progettualità presentati in sede di gara. Tale facoltà non si applica in caso di inadempienza da parte del concessionario nei confronti degli obblighi della presente convenzione.

ART. 6 – CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

Oltre che per la conclusione della concessione, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente concessionario, la concessione stessa può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento dovuta a mancato rispetto – da parte del concessionario – degli obblighi scaturenti dalla concessione.

La Concessione può essere revocata, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, oltre che per mancato adeguamento alle sopravvenute modifiche normative intervenute nel settore, nei seguenti casi:

- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- b) per gravi motivi di ordine pubblico;
- c) per il venir meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con i principi dell'Amministrazione comunale;
- d) per manifesta incapacità di gestione, rilevante indebitamento, rifiuto di sottoporsi ai controlli.

L'atto di revoca è preceduto da formale comunicazione al concessionario via PEC e ha effetto dal giorno stabilito dall'atto stesso.

Previa diffida ad adempiere in un termine congruo, la concessione può essere risolta per inadempimento, a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:

- a) violazione degli obblighi di cui all'art. 7;
- b) reiterata violazione del calendario e degli orari concordati, risultante da contestazioni dell'Amministrazione comunale per inosservanza del "Regolamento di utilizzo dei campi" debitamente approvato;
- c) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
- d) cessione anche parziale della concessione;
- e) mancato adempimento anche di una sola delle obbligazioni preliminari alla stipula della concessione o qualora il Legale Rappresentante dell'Ente non si presenti per la formale sottoscrizione del contratto nella data indicata;
- f) mancata presentazione nei termini previsti della fideiussione a garanzia della concessione;
- g) mancata presentazione all'Amministrazione comunale della Relazione Illustrativa della gestione entro il mese di settembre di ogni anno di durata della concessione successivo al primo;
- h) mancata organizzazione dei gruppi sportivi e/o squadre rappresentativi di Pont C.se nelle competizioni di categoria, che il concessionario si è impegnato ad assicurare in sede di gara;
- i) mancata realizzazione nei termini previsti del Piano di piccola manutenzione straordinaria/riqualificazione, eventualmente presentato in sede di gara;
- j) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
- k) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
- l) rilevante trascuratezza del decoro dell'intero immobile e delle pertinenze;
- m) grave compromissione dell'igiene, in particolare negli impianti sanitari;
- n) per superamento del limite del 10% del valore della concessione dell'importo complessivo delle penali applicate nel periodo di durata della concessione.

È causa di decadenza della concessione la mancata presentazione della Relazione Semestrale di cui all'art. 12 dell'Avviso Pubblico.

Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso di gravi, sostanziali e imprevedibili cause oggettivamente documentate.

Al concessionario è riconosciuto il diritto di recesso dalla concessione in qualsiasi momento di vigenza della stessa. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo PEC al Comune almeno 6 mesi prima.

Le obbligazioni assunte dal concessionario valgono per tutta la durata della convenzione e vengono pertanto trasmesse automaticamente a chi succede nella carica sociale di rappresentanza dello stesso.

ART. 7 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Orari di apertura

L'utilizzo dell'Impianto Sportivo deve avvenire all'interno della fascia oraria 07:00 – 24:00 con le modalità stabilite dal "Regolamento di utilizzo dei campi", predisposto dal concessionario sulla base del Modello allegato all'Avviso Pubblico e presentato dal medesimo, in coerenza con la programmazione degli orari e con la progettualità di cui all'art. 8, punti 6 e 7 dell'Avviso Pubblico, entro 30 giorni dalla data dell'affidamento.

Il Regolamento dovrà essere approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

Nell'ambito dell'orario complessivo di utilizzo sono definite le seguenti fasce orarie:

Fascia oraria rossa

Dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 22:00

Il sabato e la domenica dalle ore 9:00 alle ore 22:00

Fascia oraria verde

Dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 16:00 e dalle ore 22:00 alle ore 24:00

Il sabato e la domenica dalle ore 7:00 alle ore 9:00 e dalle ore 22:00 alle ore 24:00

Con riferimento alla sola fascia oraria rossa, per come definita all'art. 6, primo paragrafo dell'Avviso, il concessionario dovrà indicare, **per ciascuno dei quattro campi di cui si compone l'Impianto**, gli orari nei quali si prevede che l'utilizzo sarà riservato al medesimo per lo svolgimento dell'attività sportiva nell'interesse dei suoi associati/tesserati/atleti; gli altri orari della fascia rossa non indicati come riservati all'uso del concessionario e gli orari della fascia verde si intende siano disponibili per l'uso da parte degli utenti privati e Associazioni/Enti convenzionati, secondo le modalità definite nel "**Regolamento di utilizzo dei campi**" di cui all'art. 6 dell'Avviso.

Non sarà ammessa una "Programmazione settimanale - Fascia rossa" nella quale tutte le ore per tutti e quattro i campi siano riservate al concessionario.

A pena di esclusione, non potrà, altresì, essere presentata una Programmazione settimanale di utilizzo dell'Impianto sportivo in fascia oraria rossa che, per l'eccessiva frammentazione o marginalità degli orari che rimarranno disponibili, sia univocamente preordinata a comprimere in modo sproporzionato l'utilizzo dell'Impianto da parte degli utenti esterni.

Per almeno 6 giornate all'anno l'Impianto Sportivo dovrà essere reso disponibile per le esigenze del Comune di Pont C.se, su richiesta dell'Amministrazione comunale, con preavviso di almeno 7 giorni.

Altre attività programmabili

Potrà essere valutata la concessione temporanea del bene ad altri soggetti (associazioni, gruppi) per usi congrui con le attività gestite e a tariffe non speculative, previa approvazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Oneri del concessionario

- spese per il personale addetto all'attività ed eventuali rimborsi ai volontari;
- spese per il personale addetto ai corsi di formazione sportiva o di attività del tempo libero;
- apertura e chiusura mediante proprio personale;
- custodia e vigilanza dell'Impianto;
- assunzione delle spese per l'energia elettrica, termica ed idrica dell'Impianto Sportivo;
- eventuali intestazioni e costi per utenze telefoniche;
- stipula di idonea polizza assicurativa "all risks" a copertura dei rischi connessi allo svolgimento delle attività;
- spese di funzionamento e pulizia;
- spese per la manutenzione ordinaria degli impianti, dei manufatti edili e delle attrezzature dell'Impianto Sportivo;
- spese per la manutenzione del verde generico (prati e cespugli) pertinente all'Impianto Sportivo;
- spese per la manutenzione dei manti sportivi all'aperto (campi in erba o sintetico);
- spese contrattuali e garanzia fidejussoria a favore del Comune di Pont C.se per la corretta esecuzione del contratto;
- fornitura e manutenzione estintori e defibrillatore;
- rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi;
- pagamento delle imposte e tasse, se e nella misura in cui dovute;
- raccolta differenziata;
- comunicazione tempestiva all'Amministrazione in merito a eventuali variazioni sostanziali rispetto al progetto di attività sportive e di aggregazione territoriale originario, che dovranno essere comunicate a mezzo PEC e autorizzate dall'Ente;
- restituzione di tutti gli impianti, tutte le strutture e relative pertinenze al termine della concessione nella loro integrità.
- **Relazione Illustrativa della gestione**, da presentarsi all'Amministrazione comunale entro il mese di settembre di ogni anno di durata della concessione successivo al primo conformemente alle indicazioni richiamate nell'art. 6 dell'Avviso per la concessione;
- **Relazione Semestrale**, da presentarsi all'Amministrazione in relazione all'attività svolta e alle opere di manutenzione ordinaria effettuate nel periodo interessato, unitamente all'illustrazione dell'andamento gestionale e all'indicazione delle Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 12 dell'Avviso Pubblico;

Condotta

Il concessionario si impegna a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 35 del 26.03.2021 per i dipendenti comunali, consapevole che, in caso di gravi violazioni dei suddetti obblighi, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale può disporre la risoluzione o la decadenza della concessione. In caso di violazione verranno comunque applicate delle penali. Il concessionario dovrà sottoscrivere per accettazione il Codice di comportamento del Comune di Pont C.se.

Ulteriori obblighi e oneri

Gli obblighi e oneri di cui alla presente convenzione sono integrati dagli ulteriori obblighi e oneri presenti nell'Avviso Pubblico e dagli impegni assunti dal concessionario in sede di gara con la presentazione della programmazione settimanale degli orari e della progettualità proposti in sede di gara.

Piano di piccola manutenzione straordinaria/riqualificazione (facoltativo)

Il Piano di piccola manutenzione straordinaria/riqualificazione presentato in sede di gara dovrà essere realizzato entro il 30 settembre 2025.

L'Ufficio Tecnico comunale potrà vigilare e verificare la realizzazione delle opere in modo tale da assicurare che l'esecuzione degli interventi sia fatta a regola d'arte e secondo quanto prospettato in sede di gara.

ART. 8 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune di Pont C.se terrà a suo carico le spese per:

- manutenzione straordinaria dell'immobile;
- messa a disposizione di eventuali beni mobili e attrezzature di proprietà dell'Amministrazione comunale già esistenti nei locali.

ART. 9 – MANUTENZIONI

L'immobile concesso in gestione è costituito dalla struttura, impianti di servizio, impianti tecnologici, come descritti nel verbale circa lo stato di consistenza, consegnato all'atto della concessione.

Il Concessionario dovrà provvedere ad eseguire a propria cura e spese gli interventi rientranti nella manutenzione ordinaria, secondo il piano annuale delle manutenzioni ordinarie, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 7, punto vii dell'Avviso. Dovrà, inoltre, provvedere alla manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata dell'immobile e a quelle attività necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. I materiali utilizzati per le sostituzioni dovranno possedere caratteristiche equivalenti o migliorative rispetto agli esistenti.

I lavori di sistemazione, adeguamento, manutenzione e le attività dovranno svolgersi secondo modalità tali da non arrecare disturbo ai residenti della zona.

Tutti gli oneri di manutenzione ordinaria di cui al presente articolo permangono in capo al concessionario anche successivamente alla scadenza contrattuale qualora permanga la detenzione dei locali stessi. Restano a carico del Comune di Pont Canavese gli interventi di manutenzione straordinaria, (dell'impianto di allarme, dell'impianto di riscaldamento, degli scarichi, dell'impianto elettrico generale, dell'impianto idrico).

Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare al Comune di Pont Canavese ogni fatto, ogni deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa influire sul regolare funzionamento del servizio.

In caso di presentazione del **Piano di piccola manutenzione straordinaria/riqualificazione** dell'Impianto, di cui all'art. 8, punto 8 dell'Avviso Pubblico, lo stesso dovrà essere approvato dall'Amministrazione comunale.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ

Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati all'immobile, impianti, attrezzature e arredi dell'Impianto Sportivo, fatto salvo eventuali atti di vandalismo tempestivamente denunciati all'Autorità Giudiziaria.

Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna dell'immobile. Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

Il concessionario solleva altresì l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità connessa all'utilizzo del bene, al suo stato manutentivo ordinario e tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o collaboratori. Risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nei locali a vario titolo. Si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi nell'esercizio dell'attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica.

Manleva espressamente il Comune da ogni derivante pregiudizio anche ai sensi degli artt. 2050 e 2051 del Codice Civile.

Il concessionario, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, è individuato come datore di

lavoro per quanto riguarda la responsabilità in termini di sicurezza, ai sensi del D.Lgs 81/2008.

Il concessionario, inoltre, qualora si avvalga di personale, è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, manlevando il Comune di Pont Canavese da eventi dannosi che possano derivarne.

ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA

Il concessionario è tenuto a presentare a favore dell'Amministrazione comunale una garanzia definitiva di importo pari a € **2.973,00** (duemilanovecentosettantatre /euro), pari al 10% dell'importo complessivo del valore della concessione nel biennio, costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 117, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023, con validità per tutta la durata della concessione, opportunamente aumentata di 6 (sei) mesi per le verifiche finali delle ragioni di credito e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dal Comune di Pont C.se.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la revoca dell'affidamento.

La cauzione garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal concessionario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: l'Amministrazione comunale, fermo restando quanto previsto al successivo articolo sulle penali, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle stesse.

Fermo quanto previsto dall'art. 117 del Codice dei contratti, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione comunale.

Nel caso di rinnovo della concessione dovrà essere presentata una nuova polizza per coprire il secondo biennio.

ART. 12 – ASSICURAZIONI

Il concessionario è responsabile per eventuali danni subiti da persone/cose, beni immobili e mobili, tanto del Comune di Pont Canavese che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione di quanto previsto nella convenzione in relazione all'attività svolta.

In relazione alla responsabilità di cui al comma precedente, il concessionario si impegna a stipulare adeguata polizza assicurativa "All Risks" per tutta la durata della convenzione per tutti i danni materiali diretti ed indiretti a persone e cose, compresi i danni arrecati ai fabbricati, agli impianti e al Comune, ivi comprese le operazioni di manutenzione a carico del concessionario o per danni da inquinamento, per le cose in consegna e in custodia per l'utilizzo dell'immobile.

L'importo da assicurare dovrà essere calcolato sul valore dell'immobile, stimato in € *****.

La Polizza dovrà essere improrogabilmente consegnata al Comune prima della stipula della convenzione.

Il concessionario solleva altresì il Comune da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

ART. 13 – DIVIETO DI TRASFERIMENTO A TERZI-CAMBIO DESTINAZIONE D'USO

Il concessionario non può prevedere la sub-concessione o il mutamento della destinazione d'uso dell'Impianto Sportivo, ovvero ogni destinazione diversa della struttura non autorizzata dall'Amministrazione Comunale, a pena di decadenza della stessa.

La concessione non può essere ceduta, pena l'immediata risoluzione della convenzione e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni, salvo maggiori danni.

La concessione temporanea del bene ad altri soggetti (associazioni, gruppi) per usi congrui con le attività gestite e a tariffe non speculative, dovrà avvenire previa approvazione preventiva da parte dell'Amministrazione comunale.

ART. 14 – CONSEGNA DELL'IMMOBILE

L'Impianto Sportivo è consegnato al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il Comune non è tenuto ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto od in parte l'utilizzo.

A seguito dell'avvenuta concessione sarà redatto apposito verbale di consegna in cui verranno indicate, tra le altre cose, le risultanze dello stato di conservazione dell'immobile, la verifica del funzionamento della struttura e degli impianti ivi presenti. Al momento della sottoscrizione congiunta del verbale di consegna, il Concessionario deve esplicitare per iscritto la presa in consegna della struttura immobiliare e del contenuto della stessa per l'esecuzione del servizio.

ARTICOLO 15 – VERIFICHE, CONTROLLI E PENALI

Il Comune si riserva con ogni mezzo di effettuare sorveglianza, verifiche e controlli, potendo accedere all'Impianto Sportivo in qualsiasi momento.

Per le attività espletate, il concessionario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi e tecnici che il Comune riterrà opportuno eseguire o fare eseguire e a fornire al Comune stesso tutte le notizie e i dati che gli saranno richiesti, nei termini stabiliti dall'Amministrazione comunale.

Le verifiche e i controlli sugli impianti riguarderanno il rispetto degli obblighi della presente convenzione ed in particolare:

- rispetto degli orari della struttura e dell'accessibilità all'utenza, sia in forma singola che associata;
- rispetto condizioni di sicurezza;
- rispetto dell'attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria in capo al concessionario;
- tenuta e stato di conservazione dell'immobile assegnato;
- rispetto della coerenza delle attività svolte con quelle dichiarate in sede di gara;
- rispetto delle pulizie e del decoro dell'immobile.

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella gestione del servizio rispetto a quanto previsto dalla convenzione, l'Amministrazione invierà comunicazione scritta a mezzo di PEC con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione, il concessionario dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall'Amministrazione, o in caso di mancata risposta nel termine indicato, l'Amministrazione imporrà le seguenti penali:

- a) in caso di mancata presentazione del "Regolamento di utilizzo dei campi" entro il termine di 30 giorni dall'affidamento € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- b) in caso di rilevato e documentato inadempimento all'obbligo di messa a disposizione dei campi per utenti esterni in forma singola o associata, in violazione del "Regolamento di utilizzo dei campi", € 500,00 a € 5.000,00;
- c) in caso di mancata stipula delle convenzioni attuative delle lettere d'intenti di cui all'art. 8, punto 7, numeri iv, v e vi dell'Avviso, riscontrata in sede di verifica della relazione semestrale, da € 500,00 a € 5.000,00;
- d) per ogni mancata comunicazione tempestiva all'Amministrazione in merito a eventuali variazioni sostanziali rispetto al progetto originario € 300,00;
- e) in caso di rilevata mancata pulizia dei locali da € 100,00 a € 500,00.
- f) per ogni altra violazione degli obblighi derivanti dal presente avviso e della convenzione € 100,00 per ciascuna infrazione.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dall'Amministrazione avvalendosi della cauzione presentata come garanzia definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario, in tal caso il concessionario è obbligato al reintegro della cauzione.

In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, l'Amministrazione potrà risolvere la convenzione ed escutere la cauzione prestata.

ART. 16 RICONSEGNA DELL'IMMOBILE

Alla scadenza del contratto (per qualunque causa sia determinata, ossia scadenza naturale, recesso, revoca o comunque cessazione del rapporto contrattuale) l'immobile, gli impianti e le attrezzature dovranno essere uguali, in numero, specie e qualità a quelli elencati nel verbale di consegna ad inizio gestione di cui al precedente art. 15, fatti salvi i beni eliminati per usura, il cui elenco deve essere trasmesso al Comune.

Lo stato di conservazione della struttura e del contenuto della stessa verrà accertato, congiuntamente dal Comune e dal concessionario, in un apposito verbale di riconsegna.

Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti e attrezzature dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, il Comune inviterà il concessionario ad eseguire gli interventi necessari; trascorsi trenta giorni dal suddetto invito, vi provvederà direttamente il Comune trattenendo le relative spese dalla cauzione definitiva disciplinata nel contratto di concessione o dalle eventuali somme ancora dovute.

Al termine della concessione nessun rimborso o compenso, nemmeno a titolo di miglioria, potrà essere richiesto al Comune che rientrerà nella piena disponibilità dell'immobile.

ART. 17 – RELAZIONE SEMESTRALE

Con cadenza semestrale il concessionario dovrà presentare al Comune di Pont C.se idonea relazione sull'attività svolta e sulle opere di manutenzione ordinaria effettuate nel periodo intercorso, in modo da comprovare se siano stati attuati i programmi e le finalità prefissate e se continuino a sussistere i requisiti richiesti.

La relazione deve altresì illustrare l'andamento gestionale, che indichi i risultati ottenuti nelle varie attività, il numero degli accessi di terzi e delle scuole, il numero e la descrizione dei giovani/anziani/disabili coinvolti, la rete di collaborazione territoriale intessuta, elaborando in particolare le informazioni in dati statistici.

Nell'ambito della relazione semestrale il concessionario dovrà evidenziare le convenzioni che sono state stipulate in relazione alle lettere d'intenti presentate in sede di gara ai sensi dell'art. 8, punto 7, numeri iv, v e vi dell'Avviso.

La mancata presentazione della relazione è causa di decadenza della concessione.

ART. 18 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di concessione della gestione.

Competente per qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Ivrea.

ART. 19 – TRATTAMENTO DATI

I contraenti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali, relativi alla presente convenzione, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR – Regolamento UE 2016/679).

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

Tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione della presente convenzione, nonché quelle inerenti e

conseguenti sono a carico del concessionario.

ART. 21 – DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di riferirsi alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa vigente.

ALLEGATI

Il presente schema di convenzione deve considerarsi costituito, oltre che da quanto fino ad ora riportato, anche dai seguenti allegati tecnici che ne divengono parte integrante e sostanziale:

Allegato A - Planimetria dell'immobile sito in Via Roma

Allegato B - Visura catastale

Allegato C – Elenco beni mobili presenti nella struttura

Indice

Art. 1.	Finalità della concessione Art.
2.	Oggetto della concessione
Art. 3.	Destinazione dell'immobile
Art. 4.	Contenuto della concessione
Art. 5.	Durata della concessione
Art. 6.	Cessazione anticipata della concessione
Art. 7.	Obblighi e oneri a carico del concessionario
Art. 8.	Obblighi del Comune
Art. 9.	Manutenzioni
Art. 10.	Responsabilità
Art. 11.	Garanzia definitiva
Art. 12.	Assicurazioni
Art. 13.	Divieto di trasferimento a terzi-cambio destinazione d'uso
Art. 14.	Consegna dell'immobile
Art. 15.	Verifiche, controlli penali
Art. 16.	Riconsegna dell'immobile
Art. 17.	Relazione semestrale
Art. 18.	Controversie
Art. 19.	Trattamento dati
Art. 20.	Spese contrattuali e registrazione
Art. 21.	Disposizione finale